

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2391

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARCHETTI

Presentata il 16 marzo 1970

Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è la copia del disegno di legge approvato in data 12 dicembre 1967, n. 4657, dal Consiglio dei Ministri, con poche modifiche alcune delle quali di carattere formale. Si leggeva nella relazione del citato disegno: « In ordine all'esigenza, da diversi anni insistentemente prospettata sulla stampa e in Parlamento, di adottare misure idonee ad assicurare una seria tutela antinfortunistica degli utenti che usano combustibili gassosi in ambienti domestici, previa accurata valutazione dei vari mezzi escogitati e sperimentati, è stato predisposto l'unito schema di legge, il quale sancisce l'obbligo per i fabbricanti di apparecchi domestici alimentati a gas di inserire in detti apparecchi dispositivi di sicurezza atti a impedire il diffondersi di gas incombusto e, per le imprese produttrici e distributrici di gas, l'obbligo di odorizzare il gas, allo scopo di evitare disgrazie, dovute ad esplosioni e intossicazioni.

Come è noto, in questi ultimi anni il numero degli utenti di apparecchi domestici alimentati a gas è notevolmente aumentato e di conseguenza sono aumentati gli infortuni. Va rilevato che dispositivi di sicurezza risultano generalmente applicati volontariamente sugli scaldabagni, scaldacqua e stufe di nuova costruzione, mentre la loro applicazione sulle

cucine ed altri apparecchi per uso domestico trova invece tuttora un limite nel prezzo di acquisto, ancora troppo elevato. Poiché la soluzione di tale problema di sicurezza che consiste nell'attuare ogni possibile ed efficiente accorgimento per evitare e contenere in cifra sempre più modesta l'infortunio dovuto all'uso del gas negli apparecchi domestici, non può essere ulteriormente rinviato, si è venuti nella determinazione di disciplinare tale materia ». Ma tale disciplina non è ancora adottata.

Le ragioni rimangono oggi della stessa validità e della stessa urgenza. In particolare anche i tubi e gli accessori di collegamento devono essere considerati per la pericolosità dimostrata da numerosi incidenti. È pertanto doverosa e urgente l'approvazione di disposizioni per la sicurezza e l'incolumità degli utenti di gas domestici.

Di fuori da quelli considerati nella proposta non esistono né in Italia né all'estero, altri dispositivi o accorgimenti che diano affidamento come mezzi di difesa contro le fughe di gas incombusto.

Ciò vale, in particolare, per gli apparecchi a segnalazioni acustiche o luminose per i quali, nessun serio progresso è stato compiuto né in Italia né all'estero.

La prassi seguita dagli altri paesi — e evidentemente da seguire anche da noi in casi

di questo genere — non può infatti che obbedire al criterio di rendere obbligatori soltanto quegli apparecchi o dispositivi di sicurezza di cui è nota e collaudata la accessibilità commerciale e la efficienza, per i quali siano state predisposte specifiche norme di controllo e collaudo precise e ufficialmente riconosciute. Non meno importante sul piano pratico, appare l'attribuzione delle responsabilità che, mentre è chiara per i dispositivi di sicurezza incorporati agli apparecchi per i tubi di collegamento e per la odorizzazione (fabbricanti, venditori, installatori) apparirebbe problematica per gli apparecchi indicatori volanti da mettersi nelle case.

Una commissione nominata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per esprimere un parere su questi apparecchi, così concludeva il suo parere preliminare: « La commissione prende visione del lavoro già fatto dalla Stazione sperimentale per i combustibili che pur portando a ravvisare che alcuni degli apparecchi esaminati sono dotati di caratteristiche pregevoli e costruiti in modo da poter soddisfare al difficile compito di segnalare una fuga di gas riferita a certi gruppi di componenti, chiaramente dimostra, peraltro, che nessuno di questi apparecchi può offrire una soluzione veramente soddisfacente per la sicura protezione da pericoli (intossicazione, esplosione) provenienti sia da fughe di gas incombusto di diversa natura sia da prodotti di combustione incompleta per imperfetto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. La commissione fa presente che, prima di addivenire ad eventuali disposizioni legislative che impongono l'installazione di tali apparecchi, si debba approfondire e completare lo studio sperimentale iniziato, in particolare facendo seguire alle prove di laboratorio, come la stessa relazione della Stazione suggerisce, prove di lunga durata su apparecchi installati in ambienti di abitazione tenuti sotto controllo, e ciò per dare seguito all'invito fatto, molto opportunamente dal Ministero dell'industria e commercio, secondo il quale si deve tener conto della elevata sensibilità e selettività, praticità e semplicità di uso, lunga durata, inalterabilità di funzionamento nel tempo ».

Una nota del CIG afferma: « Nella seduta del 26 gennaio 1968 del consiglio di presidenza del Comitato Italiano Gas, presieduta dal professor Padovani, direttore della Stazione sperimentale combustibili, è stato esaminato il disegno di legge — predisposto dal competente Ministero e già approvato dal Consiglio dei Ministri — per le misure di si-

curezza atte ad impedire le fughe di gas incombusto dagli apparecchi domestici di gas combustibili.

Fra le misure di sicurezza il Comitato ha constatato che sono stati inclusi dispositivi di intercettazione automatica del gas a fiamma spenta, idonei tubi di collegamento e sostanze odorizzanti.

Tale decreto è stato predisposto dal Ministero dell'industria dopo un diligente studio al quale hanno collaborato rappresentanti ed esperti di tutte le categorie interessate.

Lo studio e la preparazione delle norme relative alla omologazione delle tre misure di sicurezza dianzi indicate hanno comportato, oltre che alla volonterosa consulenza degli esperti, attento studio di quanto è stato fatto all'estero e ponderose sperimentazioni.

Si può quindi in coscienza dire che con tali norme l'Italia si metterebbe all'avanguardia tra le nazioni più civili per quanto concerne le misure di sicurezza contro incidenti, quali esplosioni, intossicazioni ecc., connessi con l'uso incauto di gas combustibili.

Già da tempo in diverse sedi è stato dibattuto il problema della introduzione di apparecchi acustici di allarme nelle abitazioni dove sono installati apparecchi domestici funzionanti a gas.

I tecnici hanno dovuto concordemente constatare che le varie soluzioni in esame non erano tali da offrire alcun affidamento.

In sede politica, senza tener doveroso conto di ogni parere tecnico, si sono invece adombrate ed avanzate proposte che, obiettivamente e ragionevolmente, i tecnici devono considerare come illusorie e ingannevoli.

Il Comitato Italiano Gas a suo tempo prese in esame e scientemente escluse perché insoddisfacenti se non addirittura controproducenti altre misure di sicurezza come gli apparecchi di allarme di vario tipo.

A queste laboriose indagini partecipò pure il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Comitato Italiano Gas, in quanto organo di stretta natura tecnica e scientifica tiene a precisare pubblicamente che sarebbe deprecabile se in questa legge si inserissero obblighi di apparecchiature tecnicamente inadeguate, oltre che difficilmente collegabili a definite responsabilità... Scinde le proprie responsabilità da iniziative che anziché mettere al sicuro la salute dei cittadini la espongono ad affrettati provvedimenti ed eventuali onerosi obblighi contro i pareri di esperti qualificati nazionali ed esteri ». Il competente autorevole positivo giudizio sulla disciplina prevista dal

disegno di legge governativo che oggi viene riproposto è la garanzia per la miglior soluzione dell'importante, drammatico problema.

Il disegno di legge si compone di sette articoli. Nei primi articoli (1 e 2) si indicano:

a) gli apparecchi ad uso domestico alimentati a gas per i quali è sancito l'obbligo di applicare dispositivi di sicurezza, previamente omologati, atti ad impedire il diffondersi di gas incombusti;

b) i tubi e gli accessori di collegamento di adduzione del gas, che devono essere di tipo omologato;

c) i gas, che non avendo odore caratteristico per rilevarne la diffusione nell'atmosfera, debbono essere, a cura delle aziende produttrici e distributrici, sufficientemente odorizzati con sostanze di tipo previamente approvato.

Con l'articolo 3 è previsto il regolamento con decreto del Presidente della Repubblica per l'applicazione della legge e per quanto concerne il controllo sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza e delle sostanze additive per l'odorizzazione dei gas usati negli apparecchi ad uso domestico. Si indicano le tabelle UNI-CIG riguardanti dispositivi di sicurezza e i tubi di collegamento come norme regolamentari.

Con lo stesso articolo 3 viene indicata la stazione sperimentale per i combustibili con sede in Milano, che opera alle dirette dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per l'esecuzione delle prove e verifiche necessarie per l'omologazione dei dispositivi di sicurezza e approvazione delle sostanze additive per l'odorizzazione dei gas e gli istituti che, previo riconoscimento ministeriale, possono eseguire le stesse operazioni.

Con l'articolo 4 si stabilisce che, a seguito dell'esito positivo delle prove e verifiche, tanto l'omologazione del tipo di dispositivo di sicurezza come l'approvazione della sostanza additiva per l'odorizzazione, viene riconosciuta mediante provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con l'articolo 6 si precisa a chi è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge.

Infine con l'articolo 7 è precisata l'epoca di entrata in vigore della legge a dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica delle norme regolamentari previste dall'articolo 3. Il periodo di un anno viene ritenuto sufficiente per dare modo ai fabbricanti e venditori di apparecchi domestici alimentati a gas di osservare gli obblighi della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli apparecchi ad uso domestico per cottura, produzione di acqua calda o di riscaldamento, nonché i bruciatori comunque impiegati negli usi di cui sopra, di fabbricazione nazionale o estera, funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo, non possono essere posti in vendita se non siano corredati da dispositivi di sicurezza incorporati negli apparecchi stessi ed atti ad impedire che si determinino condizioni pericolose dovute al diffondersi di gas incombusti.

Non possono altresì essere posti in vendita tubi ed accessori di collegamento, di produzione nazionale o estera, dei suindicati apparecchi alla condotta di alimentazione del gas che non presentino requisiti di sicurezza. I dispositivi di cui al primo comma e i tubi e accessori di collegamento di cui al secondo comma debbono essere di tipo omologato secondo le disposizioni del successivo articolo 3.

ART. 2.

I gas combustibili ad uso domestico, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolosità sia rispetto alla esplosività che alla tossicità, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze di tipo approvato secondo le disposizioni del successivo articolo 3, aggiunte in quantitativi adeguati, in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per potenzialità esplosiva o effetto tossico.

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge, riferendosi — per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza e dei tubi di collegamento — alle tabelle UNI-CIG con le specifiche norme di collaudo. Tali norme stabiliranno i requisiti di idoneo funzionamento e di sicuro impiego dei dispositivi, dei tubi ed accessori di collegamento di cui all'articolo 1 e delle sostanze odorizzanti di cui all'articolo 2 della presente legge. Esse fisseranno anche le modalità per l'omologazione di detti dispositivi e l'approvazione di dette sostanze odorizzanti, con l'indicazione delle prove e verifiche occorrenti.

Tali prove e verifiche sono effettuate dalla Stazione sperimentale per i combustibili, dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) o da altri istituti, enti o laboratori pubblici idoneamente attrezzati e riconosciuti tale dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con apposito decreto.

ART. 4.

A seguito dell'esito positivo delle prove o verifiche effettuate a norma delle disposizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato omologherà i singoli tipi di dispositivi, i tubi di collegamento ed accessori di cui all'articolo 1 ed approverà l'uso delle sostanze odorizzanti di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

Chiunque fabbrica o pone in vendita apparecchi ad uso domestico per cottura, produzione di acqua calda o riscaldamento, nonché bruciatori destinati agli usi di cui sopra, funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo, non corredati di dispositivi di sicurezza di tipo omologato di cui al primo comma dell'articolo 1, nonché tubi ed accessori di collegamento, di cui al secondo comma dell'articolo 1, di tipo omologato, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione. Sono puniti con la stessa pena i legali rappresentanti delle imprese o aziende produttrici o distributrici dei gas combustibili di cui al precedente articolo 2, qualora non provvedano a fare odorizzare il gas con l'aggiunta in quantitativi adeguati di sostanze di tipo approvato. La sentenza di condanna comporta la pubblicazione in estratto in uno o più giornali quotidiani.

ART. 6.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata per quanto riguarda la fabbricazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda la vendita ai comuni, i quali hanno facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati, in caso di necessità, da tecnici, degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche e prove di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dei comuni nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione delle norme regolamentari previste dall'articolo 3, eccettuato tale articolo, che entra in vigore nel termine ordinario.